



Regione Lombardia

DECRETO N. 10489

Del 19/07/2018

Identificativo Atto n. 357

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO CAVE PROVINCIALE DI MANTOVA, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I..

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITA'

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTE

- la d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza";
- la d.g.r. 30 luglio 2004 n.7/18453 "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori";
- la d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000:individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- la d.g.r. 13 dicembre 2006 n.8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti";
- la d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale(ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";



Regione Lombardia

- la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008" e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2013 n.10/1029 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- la deliberazione di Giunta regionale del 30 novembre 2015 n. 10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- la d.g.r. 5 dicembre 2016 n.5947 "Approvazione della candidatura a Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) del sito "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere" in comune di Castiglione delle Stiviere (MN);

CONSIDERATA l'istanza di Valutazione d'Incidenza del Piano Cave Provinciale di Mantova, avanzata dalla Provincia di Mantova (Prot. n. T1.20180020046 del 19 aprile 2018);

VISTA in particolare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- Normativa Tecnica e suoi allegati;
- Rapporto Ambientale e suoi allegati;
- Studio di Incidenza.



Regione Lombardia

DATO ATTO che con nota T1.2018.0025238 del 15.05.2018 del sono state richieste integrazioni allo Studio di Incidenza;

DATO ATTO che le integrazioni sono pervenute in data 30.05.2018 (prot. T1.2018.0027758);

PRESO ATTO che il vigente Piano è stato approvato con DCR 947 del 17 dicembre 2003.

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le cave necessarie al reperimento di materiale per opere pubbliche, la DG Qualità dell'Ambiente aveva espresso Valutazione di Incidenza preliminare positiva della Variante di Piano Cave di Mantova (Decreto n. 3158 dell'1 aprile 2009). La variante di Piano non risulta tuttavia vigente.

PRESO ATTO che la revisione del Piano cave persegue i seguenti obiettivi:

- garantire il soddisfacimento dei fabbisogni provinciali di materiale di cava, in modo congruo ed equilibrato rispetto ai fabbisogni di produzione e di utenza;
- preservare le materie prime non rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità, limitando ai fabbisogni i siti e i volumi di materiali estraibili;
- perseguire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, evitando anche di interessare aree di particolare interesse naturalistico, morfologico, storico e culturale;
- individuare eventuali criteri di flessibilità nella programmazione dei materiali da estrarre, prevedendo procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni;
- ottimizzare la localizzazione, il dimensionamento, la distribuzione degli ambiti estrattivi, nonché le modalità e le tecniche di intervento, trasporto e recupero;
- ottenere il rispetto dei tempi e dei modi di intervento e di recupero delle aree interessate, nonché del loro riuso, promuovendo anche il recupero per fasi già durante l'estrazione;
- individuare soluzioni per il recupero delle cave dismesse e delle aree degradate che permettano di garantire la fattibilità dal punto di vista economico e ambientale;
- prevedere, in linea di principio, cave sopra falda, con destinazioni finali per usi agricoli e ambientali e che non comportino consumo di suolo;
- sviluppare una fattiva collaborazione con i Comuni, gli altri Enti e le organizzazioni imprenditoriali, agricole e ambientali, perseguendo la condivisione delle scelte, in particolare con i Comuni;
- promuovere il recupero e il riciclaggio degli inerti da demolizione per soddisfare parte dei fabbisogni con materiale a basso impatto ambientale, a partire dalle opere pubbliche della Provincia e dei Comuni.
- Il Piano si propone inoltre di:



Regione Lombardia

- individuare prioritariamente aree estrattive in ampliamento o approfondimento di Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) già attuati o che possano favorire il recupero di aree degradate o compromesse;
- definire criteri localizzativi, dimensionali e distributivi per la valutazione delle proposte pervenute, che permettano di verificarne gli effetti e gli impatti sul territorio, l'ambiente, il paesaggio e il traffico;
- concentrare le attività estrattive in un numero contenuto di ATE, di dimensioni adeguate a garantirne un più agevole completamento e recupero finale;
- prevedere norme attuative, risorse e strumenti di controllo idonei a permettere di realizzare gli interventi di escavazione e di recupero nei termini e nei modi programmati;

PRESO ATTO che lo scenario di proposta di revisione prevede:

- per il settore ghiaia-sabbia l'individuazione di 13 ATE, di cui quattro di nuova identificazione, mentre gli altri in ampliamento o completamento di ambiti già previsti dal precedente piano;
- per il settore argilla l'individuazione di due ATE;
- l'individuazione di una sola cava di recupero (ex ATEg5 "Pozzolo", individuato a partire dal primo piano cave del 1989 e poi riconfermato nei piani successivi del 1997 e 2003);
- l'inclusione di cinque cave per il reperimento di materiale per opere pubbliche.

PRESO ATTO che la Normativa Tecnica definisce:

- all'Art. 9 i contenuti del Progetto d'Ambito, che prevedono al c. 5. il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione. Tale progetto dovrà essere costituito da:
 - relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;
 - tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
- all'Art. 10 i contenuti del progetto attuativo che dovrà prevedere, come indicato al c. 3, il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione; il progetto dovrà essere costituito da:
 - a) relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine della coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati
 - b) tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
- all'Art. 17 le modalità degli stoccaggi di materiali di cava;



Regione Lombardia

- all'Art. 20 le modalità di conservazione del terreno vegetale;
- all'Art. 45 le modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni. In particolare al c. 4 viene indicato che i progetti di recupero debbano tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti; al c. 6 si specifica che dove il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, debbano essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal documento di RER contenuto del PTR vigente. In alcuni casi specifici si potrà prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consenta, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata;
- all'Art. 47 i dettagli sulle opere in verde, esplicitando al c. 6 che il progetto debba prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite, ivi compresa l'irrigazione e, ove necessarie: la sostituzione delle fallanze e lo sfalcio delle erbe infestanti;
- all'Art. 50 i criteri per il recupero ad uso naturalistico che deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente. Al c. 5 viene specificato che per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi debbano essere individuate tra le specie autoctone. Al c. 6 è indicato che sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti sia la distribuzione delle piante al loro interno debbano essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia;
- all'Art. 51 i criteri per il recupero ad uso agricolo, in cui si specifica al c. 1 che il recupero ambientale ad uso agricolo, arboricoltura compresa, sia volto alla formazione di un ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali e al c. 3 che anche nel recupero ad uso agricolo debba essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi, siepi arborate, aree boscate e naturali;
- all'Art. 54 i criteri per il recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate, specificando al c. 8 che le zone non interessate dagli impianti arborei ed arbustivi debbano essere inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stagionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose ed altre specie complementari, al c. 9 che il progetto debba prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione;
- all'Art. 55 i criteri per il recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede, specificando al c. 6 che la scelta delle specie da utilizzare per gli impianti e le semine debba tenere conto delle condizioni stagionali più difficili e vertere su specie dotate di maggior rusticità;
- all'Art. 57 le indicazioni per il perimetro dei laghi di cava, indicando al c. 1 che le sponde dei laghi di cava debbano essere modellate in modo compatibile con la destinazione d'uso e al c. 2 che almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree ed arbustive.



Regione Lombardia

PRESO ATTO che i Siti della Rete Natura 2000 localizzati nella Provincia e nelle Province confinanti potenzialmente interessati dal Piano sono i seguenti:

- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
- IT20B0011 Bosco Fontana;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto;
- IT20B0007 Isola Boschina;
- IT20B0010 Vallazza;
- IT20B0014 Chiavica del Moro;
- IT20A0004 Le Bine;
- IT20B0002 Valli di Mosio;
- IT20B0008 Paludi di Ostiglia;
- IT20B0016 Ostiglia;
- IT20B0402 Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco;
- IT20B0015 Pomponesco;
- IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello;
- IT20B0001 Bosco Foce Oglio;
- IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
- IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate;
- IT20B0005 Torbiere di Marcaria;
- IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud;
- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia;
- IT20B0009 Valli del Mincio.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza le potenziali incidenze sui siti localizzati entro un buffer di 3 km dagli Ambiti estrattivi. Tutti i siti non ricadenti nel buffer non vengono quindi ulteriormente esaminati. I siti totalmente o anche solo parzialmente interni al buffer vengono invece analizzati in rapporto alle possibili incidenze degli Ambiti estrattivi sulle componenti acqua, rumore, fauna, flora, suolo, aria e ecosistemi. Gli ATE nel cui buffer di 3 km ricadono uno o più siti della Rete Natura 2000 sono i seguenti:

- ATE g11 - ZPS IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud e ZSC IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate;
- ATE g12 - ZPS IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud e ZSC IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate;
- ATE a1 - ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia;
- ATE a2 - ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia, ZSC IT20B0016



Regione Lombardia

Ostiglia – ZPS IT20B0008 Paludi di Ostiglia – ZSC/ZPS IT20B0007 Isola Boschina.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza in forma molto generale, quelli che potrebbero essere le principali criticità, sia dirette sia indirette, riconducibili alle attività di escavazione prevista dal Piano:

- componente acqua - l'apertura di cave in falda può determinare sensibili deformazioni della superficie piezometrica, che si manifestano in abbassamenti a monte della cava e in sollevamenti a valle della stessa; tale criticità è potenzialmente riscontrabile sia prime fasi dell'attività di escavazione sia in seguito a causa della "messa in superficie" della falda che, in taluni casi può comportare delle variazioni volumetriche; inoltre possono insorgere possibili fattori inquinanti derivanti dal contatto diretto con le acque di falda; la criticità può essere limitata nel tempo sia prolungata (nel caso che il fattore inquinante abbia compromesso la qualità delle acque sotterranee);
- componente rumore - l'intervento estrattivo può modificare profondamente il clima acustico e quindi configurarsi come fattore incidente, soprattutto per la fauna selvatica; si tratta tuttavia di una criticità di durata limitata all'attività di cantiere;
- componente fauna - l'attività di escavazione può configurarsi come un fattore di disturbo per la fauna selvatica; il fattore di criticità è tuttavia limitato all'attività di escavazione; gli ambiti estrattivi dismessi possono tuttavia acquisire un'importante funzione di neo ecosistemi in cui la fauna selvatica trova un ambiente ideale;
- componente flora - l'attività estrattiva può comportare l'eliminazione di forme di vegetazione spontanea o favorire l'inserimento di specie esotiche-infestanti; tale criticità che può avere sia una valenza limitata nel tempo, se l'intervento di recupero viene eseguito secondo finalità naturalistiche, oppure perdurato se lo stesso non risulta adeguatamente pianificato;
- componente suolo e sottosuolo - la realizzazione di vie d'accesso implica la possibile contaminazione del suolo causata da possibili sversamenti accidentali riconducibili ai mezzi utilizzati; si tratta di una criticità che ha una durata limitata all'attività di cantiere; inoltre l'apertura di nuovi siti estrattivi e/o il ripristino di aree degradate espone il sottosuolo a possibili fattori di contaminazione, durante l'attività di cantiere, quali: sversamento di combustibili, olii per motori, ecc.;
- componente aria - derivante sia dalle emissioni di gas provenienti dal funzionamento dei mezzi motorizzati sia dal sollevamento di polveri durante le fasi di scavo e di trasporto dei materiali; tale criticità è prevalentemente limitata alla fase di escavazione;
- componente ecosistemi - l'individuazione di nuove aree d'intervento, se non correttamente pianificata, potrebbe configurarsi come un vettore di frammentazione di ambienti naturali (es. reti ecologiche); tale criticità può avere sia una durata limitata (nella fase di cantiere) sia continuativa (se il ripristino non viene eseguito secondo finalità naturalistiche).

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, sulla base della distanza degli ambiti rispetto ai siti e della eventuale localizzazione degli habitat di interesse comunitario, ipotizza solo i seguenti possibili impatti:



Regione Lombardia

- ZPS IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud:
 - ATEg11 – nessun impatto ipotizzabile;
 - ATEg12 – possibili impatti solo sulle componenti rumore e aria; lo Studio di Incidenza rimanda al progetto di coltivazione le valutazioni di dettaglio circa le potenziali incidenze sulla ZPS, l'individuazione di interventi di mitigazione e miglioramento ambientale e i possibili effetti sulle reti ecologiche, senza individuare attualmente la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza;
- ZSC/ZPS IT20B0007 Isola Boschina:
 - ATEa2 - possibili impatti solo sulla componente aria; lo Studio di Incidenza ipotizza che ulteriori elementi incidenti possano essere ricondotti al traffico viario, che, conseguentemente, dovrà essere valutato in fase di redazione del progetto di coltivazione; non si prevede la necessità di sottoporre il progetto d'ambito a Valutazione di Incidenza;
- ZPS IT20B0008 Paludi di Ostiglia e ZSC IT20B0016 Ostiglia:
 - ATEa2 - possibili impatti solo sulla componente aria; lo Studio di Incidenza ipotizza che ulteriori elementi incidenti possano essere ricondotti al traffico viario e alla modifica del clima acustico, che dovranno pertanto essere valutati in seguito; non si prevede la necessità di sottoporre il progetto d'ambito a Valutazione di Incidenza;
- ZSC IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate:
 - ATEg11 e ATEg12 – possibili impatti solo sulle componenti rumore e aria; lo Studio di Incidenza rimanda al progetto di coltivazione le valutazioni di dettaglio circa le potenziali incidenze sulla ZPS, l'individuazione di interventi di mitigazione e miglioramento ambientale e i possibili effetti sulle reti ecologiche, senza individuare attualmente la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza;
- ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:
 - ATEa1 – è distante circa 2km dalla ZPS; non sono identificati impatti certi, tuttavia lo Studio di Incidenza rimanda a valutazioni future, tra cui eventualmente la Valutazione di Incidenza;
 - ATE a2 è confinante con la ZPS, lungo il confine meridionale dello stesso ed è possibile che si manifestino impatti sulle componenti acqua, rumore, fauna, aria; lo Studio di Incidenza evidenzia che il progetto di coltivazione dovrà tenere conto delle peculiarità ambientali che caratterizzano l'area, quindi, gli studi propedeutici dovranno adeguatamente valutare l'insorgenza di possibili fonti di pressione, sia dirette sia indirette, sulla realtà ecosistemica della ZPS e, soprattutto per quanto attiene la salvaguardia della componente faunistica, verificare modi e tempi per l'attuazione delle procedure di estrazione del materiale; è previsto che il progetto di gestione venga sottoposto a Valutazione di Incidenza.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza relativamente alla possibilità che le attività di escavazione



Regione Lombardia

costituiscono una fonte di impatto sulla Rete Ecologica e indirettamente sulla Rete Natura 2000, afferma che: "Per quanto attiene alla RER, non si è proceduto alla formulazione di una valutazione di dettaglio in quanto, non essendo ancora disponibili i progetti di coltivazione degli ambiti, non è plausibile andare a ipotizzare delle forme di possibile incidenza". Le integrazioni e chiarimenti, trasmessi dalla Provincia di Mantova con nota T1.2018.0027758 del 30.05.2018, rimandano a quanto indicato nel Rapporto Ambientale, in particolare nelle schede di valutazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi, allegate al Rapporto Ambientale, nelle quali sono state individuati gli eventuali interventi mitigativi e compensativi.

PRESO ATTO che le integrazioni e chiarimenti trasmessi dalla Provincia di Mantova evidenziano inoltre come nel buffer di 3 km dagli ATE proposti non ricadano siti della Rete Natura 2000 localizzati in Emilia Romagna o in Veneto. Un unico sito, IT3210013 Paludi del Busatello, risulta prossimo al buffer di tre km dell'ATEa2. In via preliminare per tale sito non vengono evidenziate possibili incidenze del Piano.

PRESO ATTO che il Rapporto Ambientale propone una serie di misure di mitigazione e compensazione di carattere generale, rifacendosi anche all'allegato D al PTCP "Criteri di mitigazione e compensazione ambientale" (il termine "compensazione" utilizzato nei documenti di Piano non è da intendersi ai sensi dell'Art. 6 della Direttiva 92/93/CEE).

PRESO ATTO che nell'Allegato 1 al rapporto Ambientale gli Ambiti vengono analizzati singolarmente al fine di fornire indicazioni relative al contesto territoriale ed ecologico in cui ciascun ambito si inserisce. Vengono inoltre fornite indicazioni generali circa la tipologia degli interventi mitigativi e compensativi che dovranno essere individuati in sede di redazione del progetto d'ambito. In particolare:

- ATEa1 – destinazione finale agricola con piantumazione ed inerbimento delle scarpate; la maggior parte della superficie dell'ambito è caratterizzata da seminativo semplice; sono presenti cespugli e vegetazione di argine lungo il perimetro settentrionale e orientale; a sud l'ambito confina con aree a prato; l'ambito è localizzato in un Corridoio e ganglio primario della Rete Verde Provinciale (RVP), nonché in un elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (RER); vista la localizzazione in golena del Po e il rapporto con elementi delle Reti Ecologiche viene ritenuto *"importante definire interventi compensativi complementari, gli stessi dovranno trovare una loro declinazione prevalentemente nelle aree più prossime al corso d'acqua. In tal senso si evidenzia l'opportunità di individuare anche delle aree extra ambito in cui procedere alla realizzazione delle compensazioni. Dette zone devono comunque essere localizzate in un immediato intorno ed assumere una coerenza ecologica rispetto agli ecosistemi riscontrabili"*;
- ATEa2 – destinazione finale naturalistica con fondo cava occupato da lago; l'ambito è localizzato nelle vicinanze del Po, in prossimità di un bacino artificiale, appartenente ad una precedente area estrattiva; attualmente l'area è caratterizzata da seminativo semplice, sebbene siano presenti cespuglieti o vegetazione degli argini e aree a



Regione Lombardia

pioppeto o contraddistinte da legnose agrarie, nell'immediato intorno del sito estrattivo; l'ATE è ubicato in un corridoio e ganglio primario della RVP, nonché in un elemento primario, ganglio e corridoio della RER, inoltre è adiacente alla ZPS "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia"; vista la localizzazione viene indicato che *"Per quanto attiene gli aspetti compensativi, gli stessi dovranno trovare una loro allocazione nelle aree più prossime agli altri laghi di cava presenti, oltre che con le aree vegetate naturalmente presenti lungo il confine della porzione più a sud-est. Detti interventi dovranno trovare una loro coerenza ecologica con il contesto territoriale di riferimento. Considerando la valenza delle aree presenti nell'intorno si potrà prevedere anche l'individuazione di aree extra sito in cui intervenire al fine di garantire una più efficace opportunità naturalistica agli interventi che si andranno a predisporre. L'entità e le specificità degli interventi di compensazione dovranno essere adeguatamente dettagliati nel piano d'ambito"*;

- ATEg1, g2, g3– destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; si tratta di ambiti localizzati in zona coltivate/urbanizzate, per lo più in aree già occupate da attività di escavazione; tali ambiti non interferiscono con alcun elemento della RVP o con elementi della RER; si tratta di ambiti di dimensioni tali da suggerire tuttavia l'individuazione di soluzioni compensative che valorizzino in modo adeguato il contesto, anche da un punto di vista ecosistemico (ATEg1 e g2);
- ATEg4 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato nelle vicinanze del Fiume Mincio, in un'area a carattere prevalentemente agricolo; all'esterno del perimetro orientale sono presenti aree cespugliate e boschi; l'ATE è inserito all'interno di elementi di secondo livello della RER e confina a est con un corridoio e ganglio primario della RVP; viene proposto di valutare l'opportunità di coordinare gli interventi di compensazione limitando quelle che potrebbero essere le opere legate alla piantumazione delle scarpate andando, in alternativa, ad individuare delle soluzioni operative che consentano di intervenire in aree più prossime al Fiume, valorizzandone il contesto naturalistico. Gli interventi previsti, in ogni caso, dovranno sviluppare strategie operative che consentano la costituzione ecosistemi in grado di persistere e svilupparsi anche in seguito alle attività gestionali prescrittibili;
- ATEg5 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato in un'area a carattere prevalentemente agricolo con elementi di diversificazione (cespuglietti e boschi presenti nella parte settentrionale dell'ambito, lungo il confine orientale); l'ATE ricade nel Parco del Mincio e interamente nel corridoio e ganglio primario delle RVP, ma non interferisce con gli elementi RER; viene proposto che gli interventi compensativi vengano allocati in coerenza con le evidenze naturali già presenti e in coerenza ecologica con il contesto;
- ATEg6a, b, c – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; nell'area sono presenti numerose aree estrattive; l'ambito è caratterizzato principalmente da seminativi semplici, prati, urbanizzato sparso, cave e aree verdi; l'ATE confina a ovest con un elemento di secondi livello della RER, è invece localizzato all'interno di un



Regione Lombardia

corridoio verde di terzo livello della RVP; viene evidenziata la necessità di coordinamento delle opere di compensazione e di ripristino delle diverse aree di escavazione; si suggerisce inoltre di valutare la realizzazione di interventi compensativi lungo lo Scaricatore Pozzolo Maglio;

- ATEg7 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato nel medesimo contesto territoriale dell'ATEg6, tuttavia senza interferire con elementi della RER, ma solo con il corridoio della REP; anche in questo caso viene evidenziata la necessità di coordinare la realizzazione delle opere di compensazione, anche extra area, di tutti gli ambiti estrattivi presenti in modo che possano assumere un valore di carattere ecosistemico maggiore;
- ATEg8 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato in un contesto prevalentemente agricolo, in prossimità di cave già esistenti; non si evidenziano interferenze con la RER e/o la RVP; in considerazione dell'estensione del sito estrattivo dovranno venire ben valutati i possibili interventi compensativi, in modo da consentire la costituzione di formazioni arboree che possano assumere una rilevanza naturalistica; intervenendo prevalentemente lungo le scarpate, viene suggerito di predisporre una progettualità che preveda la costituzione di forme lineari di vegetazione diffusa con l'utilizzo di specie ben adattabili alle condizioni chimico-fisiche dei suoli propri dell'area;
- ATEg9 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato in un contesto prevalentemente agricolo; non si evidenziano interferenze con la RER e/o la RVP; lungo le scarpate dovranno essere previste soluzioni che consentano l'affrancamento di una vegetazione arborea e, soprattutto, arbustiva che possa garantire la formazione di formazioni boscate che possano perdurare nel tempo, anche successivamente all'attività manutentiva prescrivibile; dovranno essere favorite soluzioni sito-specifiche in cui siano distinguibili realtà aggregate caratterizzate da specie arboree e arbustive intervallate da zone prative in cui sia favorito lo sviluppo di una vegetazione spontanea;
- ATEg10 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato in un contesto prevalentemente agricolo; l'ambito ricade all'interno di un corridoio primario a bassa antropizzazione, nonché in un elemento di secondo livello della RER, mentre non interessa elementi della REP; in ragione della sua localizzazione in un corridoio della RER viene evidenziata la necessità che gli interventi siano caratterizzati da un rilevante valore ecosistemico; il recupero delle scarpate dovrà avvenire attraverso l'individuazione di soluzioni operative che favoriscano la costituzione di formazioni boscate atte a perdurare nel tempo e che, oltre ad un *eventuale valore paesistico*, possano anche assumere una *rilevanza di carattere naturalistico*;
- ATEg11 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato in un contesto prevalentemente agricolo; l'ambito non interessa alcun elemento della RER, sebbene sia localizzato in prossimità di un elemento primario e di un corridoio primario a bassa antropizzazione; l'ATE ricade invece all'interno di un elemento



Regione Lombardia

della RVP (corridoio verde di terzo livello); in ragione della sua localizzazione viene evidenziata la necessità che l'individuazione delle aree su cui attuare degli interventi compensativi tenga conto delle finalità degli elementi di rete ecologica presenti;

- ATEg12 – destinazione finale agricola con scarpate piantumate e inerbite; l'ambito è localizzato in un contesto prevalentemente agricolo, al limite di un centro abitato; l'ambito non interessa direttamente alcun elemento della RER, sebbene sia localizzato in prossimità di un elemento secondario, nonché di corridoi e gangli primari della RVP;
- ATEg12 – destinazione finale naturalistica con fondo cava occupato da lago; l'ambito è inserito in un contesto caratterizzato principalmente da attività agricole, alternate ad aree urbanizzate ed estrattive; nell'area d'estrazione è già presente un bacino artificiale con aree caratterizzate da cespuglieti e vegetazione sugli argini; l'ATE non interessa alcun elemento della rete ecologica regionale o provinciale;
- RG 1 – cava di recupero con destinazione finale agricola; il progetto di recupero dovrà individuare la tipologia di recupero per le scarpate; la cava si inserisce in un contesto agricolo, contraddistinto da seminativi semplici alternati a prati; sono numerosi gli ambiti estrattivi nell'intorno; l'area è localizzata all'interno del Parco del Mincio, non interferisce con alcun elemento della RER, ma ricade interamente nel corridoio e ganglio primario della RVP; viene evidenziata la necessità di un coordinamento relativo agli interventi compensativi previsti per le aree estrattive adiacenti.

PRESO ATTO che nell'Allegato 2 al Rapporto Ambientale sono descritte le caratteristiche delle cave di riserva per opere pubbliche. Viene tuttavia evidenziato che lo scopo è puramente informativo in quanto gli ambiti descritti sono *“il risultato di procedure valutative già autorizzate e quindi in solo recepimento, non più, quindi, in oggetto di possibile variazione”*.

CONSIDERATO il parere positivo espresso da:

- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Verona (nota inviata alla Provincia di Mantova con Prot. n. 1746 del 1 giugno 2018), Ente gestore del Sito IT20B0011 Bosco Fontana;
- Comune di Carbonara di Po (Prot. n. T1.2018.0026368 del 23.05.2018 maggio 2018), Ente gestore del sito IT20B0006 Isola Boscone;
- Comune di Ostiglia (Prot. n. T1.2018.0026789 del 24.05.2018 maggio 2018), Ente gestore dei siti IT20B0008 Paludi di Ostiglia e IT20B0016 Ostiglia;
- Comune di Pomponesco (Prot. n. 2269 del 17 maggio 2017), Ente gestore dei siti IT20B0402 Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco e IT20B0015 Pomponesco;
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Prot. n. T1.2018.0030431 del 15/06/2018), Ente gestore del sito IT20B0007 Isola Boschina.

CONSIDERATO il parere positivo della Provincia di Mantova, Servizio Energia, Natura e Parchi, VIA-



Regione Lombardia

VAS (Prot. n. T1.2018.0027686 del 30.05.2018 maggio 2018), Ente Gestore del sito IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia, in cui si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni

- ATE a1 (Motteggiana) - nell'ambito della VIA del progetto d'Ambito, dovrà venire approfondito il capitolo dedicato agli effetti sulla biodiversità e proposto un intervento di compensazione da realizzarsi extra ambito, su una superficie pari ad almeno il 15% dell'area complessiva dell'Ambito stesso;
- ATE a2 (Serravalle a Po) – il progetto d'Ambito dovrà essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza; il progetto stesso dovrà prevedere adeguate modalità di escavazione volte a minimizzare gli effetti sulle unità ambientali contigue ed un programma di recupero con rimodellamento morfologico e rinaturazione su tutto il perimetro del bacino, anche facendo uso di tecniche di ingegneria naturalistica, oltre a intervento di compensazione da realizzarsi extra ambito, su una superficie pari ad almeno il 15% dell'area complessiva dell'Ambito stesso.

CONSIDERATO il parere del Parco Regionale del Mincio (Prot. n.T1.2018.0026271 del 22.05.2018 maggio 2018), Ente gestore dei siti IT20B0009 Valli del Mincio, IT20B0010 Vallazza, IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, IT20B0014 Chiavica del Moro, IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere. Il Parco evidenzia che:

- lo Studio di Incidenza non ha preso in dovuta considerazione gli effetti negativi sulla qualità delle acque dei siti Natura 2000 posti lungo il Fiume Mincio e i Laghi di Mantova a seguito di un'attività estrattiva che prevede il recupero agronomico del fondo cava, con la superficie del suolo posta ad un metro dalla falda freatica;
- gli effetti di tale impatto non si limitano agli ATE posti all'interno del Parco del Mincio, ma riguardano le attività di escavazione che a vario titolo sono state localizzate nel Bacino del Mincio;
- le cave, attive o abbandonate, infatti, rappresentano dei produttori reali o potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei che, provenienti dal bacino scolante del Mincio, alimentano il tratto alto e medio del fiume, portando con sé un carico inquinante di azoto, silicio e fosforo - con prevalenza di azoto in forma nitrica – destinato agli ambienti acquatici in cui si trovano habitat e specie animali/vegetali che subiscono le conseguenze di un'elevata eutrofizzazione;
- l'aumento reale o potenziale dell'eutrofizzazione connessa all'attività estrattiva, peraltro, si inserisce in un contesto territoriale già gravato da un'elevata vulnerabilità all'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee che per indicazione del D. Lgs. 152/2006, richiede specifiche misure di prevenzione e di risanamento;
- il recupero ad uso agricolo del fondo cava, con suoli estremamente vulnerabili agli inquinanti per composizione granulometrica e per la presenza della falda ad un metro (in deroga alla DGR 2752/2011 che indica di fermarsi a due metri dalla falda), *richiedono il ricorso a modalità di coltivazione in grado di ridurre il trasporto di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, come il prato stabile abbinato a siepi poste al bordo dei campi e del reticolo idrografico minore;*
- in questi termini per ridurre il rischio di inquinamento delle acque, andrebbe introdotto nell'Art. 51 della Normativa tecnica (Recupero ad uso agricolo), l'obbligo di recuperare le aree sottoposte ad attività estrattiva ubicate nel bacino drenante del Mincio con la



Regione Lombardia

coltivazione del prato polifita permanente (unica coltura consentita) e con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui;

- rimane invariata l'esigenza di riqualificare dal punto di vista naturalistico ai sensi dell'Art. 65 della Normativa Tecnica una quota non inferiore al 10% dell'area di intervento, portata al 15% nelle cave poste all'interno dei Parchi regionali.

RITENUTO, al fine di ridurre il rischio di inquinamento delle acque, di introdurre, quale ulteriore misura di mitigazione, all'Art.51 della Normativa tecnica l'obbligo di recuperare le aree sottoposte ad attività estrattiva ubicate nel bacino drenante del Mincio con la coltivazione del prato polifita permanente o in alternativa di colture ad agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008, con copertura permanente del suolo, e con costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui;

CONSIDERATA la nota del Parco Oglio Sud (Prot. n. 1046 del 28 maggio 2018), Ente gestore dei siti IT20A0004 Le Bine, IT20B0001 Bosco Foce Oglio, IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto, IT20B0002 Valli di Mosio, IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate, IT20B0005 Torbiere di Marcaria, IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud, nella quale si osserva che, in relazione all'ATE Pg1 in Comune di Marcaria - Località Boschina Mortizza, la relativa scheda prevede dati complessivamente e profondamente diversi da quelli in possesso al Parco. L'Ente gestore afferma che l'area complessiva risulta attualmente di molto superiore a quella precedentemente interessata dallo scavo (36,1 ha attuali a fronte dei 7,50 ha, solo in parte interessati dallo scavo, del passato), con una profondità massima di scavo che nel passato era di 1,5 m e ora corrisponde a 7,41 m; i volumi cavabili sono pari a 1.100.000 m³ a fronte di una quantità indefinita del passato. Il Parco ritiene che l'ATE debba essere rivalutata sotto ogni punto di vista, ambientale in primis, ma anche dal punto di vista idraulico, in quanto l'opera potrebbe presentare notevoli criticità di varia natura. Ritiene di non poter condividere, senza le giuste valutazioni, un'opera di tali proporzioni.

CONSIDERATO che l'ATE Pg1 è uno degli ambiti individuati in relazione all'eventuale necessità di materiale che si deve rendere necessario al momento della realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche, per le quali tuttavia al momento attuale non si conoscono né i tempi di realizzazione né l'effettiva entità del materiale di cava necessario. A tale proposito lo Studio di Incidenza afferma che per quanto riguarda le opere pubbliche di livello provinciale, interprovinciale e interregionale, il fabbisogno necessario per la loro realizzazione verrà in parte coperto dal riciclaggio di inerti e in parte scavato negli ATE pianificati dal Piano Cave e quindi non verrà soddisfatto da cave di riserva. Poiché la Provincia di Mantova è interessata anche dalla previsione di altre infrastrutture (Autostrada Cremona – Mantova e collegamento autostradale TI-BRE), non contemplate nel fabbisogno sopra menzionato, la proposta di Piano individua i fabbisogni di materiale occorrente per la realizzazione di dette opere sulla scorta delle indicazioni fornite da Regione Lombardia stessa. Nella Relazione di Piano la Provincia sottolinea, che nonostante la propria contrarietà circa l'inserimento nel Piano delle cave di riserva, al fine di soddisfare le richieste di Regione Lombardia tali cave sono state inserite nel Piano, ma senza effettuare alcuna valutazione aggiuntiva. La Relazione a pagina 89 riporta la seguente frase *“L'inserimento nella cartografia e nella normativa del Piano viene effettuato senza alcun tipo di valutazione nel merito poiché considerato da Regione Lombardia: obbligo di legge”*. Lo Studio di Incidenza indica che tali cave sono già state valutate e autorizzate e che pertanto queste non verranno prese in considerazione nello Studio stesso. Si evidenzia tuttavia che l'iter di valutazione di tali cave non può considerarsi definitivo



Regione Lombardia

stante la continua evoluzione dei progetti. Si ricorda a tale proposito che la Valutazione di Incidenza è una procedura che deve venire effettuata in relazione ad un progetto con un elevato livello di dettaglio per quanto concerne la sua collocazione, dimensionamento e modalità di esecuzione. Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 6, c. 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE e dai recepimenti nazionale e regionale (DPR 8 settembre 1997 n. 357 e DGR 14106 del 8 agosto 2003) Valutazioni effettuate su progetti sostanzialmente dissimili possono essere considerate unicamente preliminari ad una valutazione di maggior dettaglio. Peraltro, delle cinque cave indicate nell'allegato 2 al Rapporto Ambientale e nell'allegato C alla Normativa Tecnica (Pg1, Pg2, Pg3, Pg4 e Pg5), tre risultavano già individuate nella Variante di Piano Cave di Mantova (piano tuttavia attualmente non vigente) che era stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (Decreto della DG Qualità dell'Ambiente n. 3158 dell'1 aprile 2009).

DATO ATTO che la cava Pg1, corrisponde, salvo ridimensionamenti, al sito di Intervento di Rinaturazione indicato nella Variante di Piano con il codice IRn7, per il quale sia il parere del Parco dell'Oglio Sud, sia la Valutazione ad opera della DG Qualità dell'Ambiente rimandavano a specifica valutazione il progetto di escavazione.

CONSIDERATO che la situazione in merito alla realizzazione delle due infrastrutture (l'Autostrada Cremona – Mantova, alla quale è connesso l'Ambito Pg1, e il collegamento autostradale TI-BRE) e quindi alla effettiva necessità di individuare appositi siti di approvvigionamento del materiale è in continua evoluzione, con anche la possibilità che tale necessità non si verifichi nel periodo di attuazione del Piano.

CONSIDERATO comunque che qualsiasi valutazione già effettuata su progetti di escavazione non sufficientemente definiti o sostanzialmente difformi, senza specifico riferimento agli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e senza avere acquisito o considerato il parere degli Enti gestori, non può considerarsi valida ai fini della Valutazione di Incidenza.

RITENUTO pertanto necessario sottoporre a Valutazione di incidenza, stante l'attuale mancanza di dettagli, tutti i progetti d'Ambito delle cave per le opere pubbliche che dovessero rendersi necessarie;

CONSIDERATO che i ripristini ambientali degli ambiti di escavazione possono rappresentare un'effettiva opportunità, sul medio-lungo periodo, di ricomposizione e riqualificazione di ecosistemi naturali e/o seminaturali, di implementazione delle reti ecologiche a diversi livelli di scala, nonché per indirizzare l'uso di determinate aree verso tipologie maggiormente compatibili, con le necessità di tutela e conservazione della biodiversità. Sarebbe pertanto opportuno richiamare in modo esplicito nei documenti di Piano alcuni aspetti relativi alle attività di ripristino delle aree cavate, quali:

- la necessità di individuare le tipologie di ripristino, nonché le opere di mitigazione e compensazione in relazione al contesto ecosistemico dell'area in cui si inserisce ciascun ambito; sarà pertanto sempre necessario motivare le scelte individuate, anche al fine di poter monitorare l'effettiva efficacia degli interventi;
- l'importanza di progettare gli interventi di ripristino, di mitigazione e compensazione tenendo conto della disposizione degli elementi naturali e seminaturali presenti all'esterno delle aree di intervento, in modo da creare e rafforzare le connessioni ecologiche;
- l'obbligo di monitorare, controllare e eradicare le specie alloctone, in particolar modo



Regione Lombardia

quelle vegetali, che dovessero risultare presenti nelle aree di intervento, sia nelle aree di escavazione, sia in quelle di ripristino, mitigazione e compensazione.

- la necessità di verificare l'efficacia dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state realizzate;
- l'importanza dell'utilizzo del fiorume nella realizzazione delle aree aperte nelle opere di ripristino e di compensazione;
- la necessità di creare ambienti umidi (laghi di cava in particolare) di particolare valenza faunistica, quindi con sponde sinuose, il fondale caratterizzato da zone a quote diverse; dovrà inoltre essere valutata la necessità e possibilità di realizzare isole artificiali, eventualmente anche di tipo galleggiante;
- l'importanza di alcune tipologie di area agricola, soprattutto quelle caratterizzate da agricoltura estensiva e/o tipologie di colture che non richiedono usualmente elevati trattamenti fitosanitari (ad esempio i prati), nella conservazione della biodiversità, in particolar modo delle specie faunistiche, e nella riduzione del carico di sostanze, soprattutto eutrofizzanti, negli ambienti acquatici, ai quali sono legati habitat e specie di interesse per la conservazione.

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun parere di Valutazione di Incidenza dalla Regione Emilia Romagna; tuttavia sia le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dalla Provincia di Mantova sia gli approfondimenti svolti in sede istruttoria indicano come sia improbabile, in ragione delle elevate distanze tra le aree di escavazione previste nel Piano e i siti della Rete Natura posti lungo il confine regionale, che l'attuazione del Piano stesso possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dei siti dell'Emilia Romagna. Eventuali valutazioni di maggior dettaglio, qualora ritenute necessarie, potranno tuttavia poter venire svolte in sede di valutazione dei Progetti d'Ambito.

CONSIDERATA la nota della Regione Veneto (Prot. n.T1.2018.0030198 del 14.06.2018), in cui si richiama la necessità di valutare il Piano in relazione alle Misure di Conservazione individuate per i siti veneti, nonché in base alla distribuzione nota per gli habitat e delle specie di interesse comunitario. In ragione della possibile incidenza sui siti della Rete Natura 2000 presenti in Veneto in prossimità del confine, Regione Veneto richiede che all'approvazione del Piano venga trasmesso all'autorità regionale per la valutazione di incidenza lo Studio di incidenza, il provvedimento di conclusione del procedimento autorizzativo, comprensivo della Valutazione di Incidenza, nonché gli ulteriori elaborati del Piano non già compresi nello Studio. Sulla base degli elementi disponibili a livello di pianificazione provinciale non appare al momento evidente alcuna incidenza nei confronti del sito localizzato a minore distanza dagli ATE (IT3210013 Palude del Busatello, ubicato a circa 3 km dall'ATEa2), si ritiene che un'analisi più approfondita, che possa mettere in relazione le caratteristiche delle attività di escavazione e del ripristino ambientale con gli obiettivi di conservazione del sito nonché le sue Misure di conservazione, possa essere effettuata solo in fase di specifica Valutazione di Incidenza del Progetto d'Ambito.

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;



Regione Lombardia

RICHIAMATO il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e dal ricevimento delle eventuali integrazioni, stabilito dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 14106/2003, che risulta rispettato;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della undicesima legislatura;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, del Piano Cave provinciale di Mantova, ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, eventualmente limitandosi alla fase di screening, i progetti d'Ambito dell'ATEa1 e dell'ATEa2;
 2. dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, eventualmente limitandosi alla fase di screening, i progetti di escavazione delle eventuali cave per opere pubbliche che effettivamente dovessero rendersi necessarie; la Valutazione di Incidenza non sarà dovuta esclusivamente nel caso in cui il progetto di escavazione nella sua forma definitiva abbia già ricevuto Valutazione di Incidenza positiva e in cui sia stato tenuto conto del parere degli Enti gestori interessati;
 3. se non diversamente indicato/integrato nei punti seguenti, i Progetti d'Ambito dovranno fare riferimento a quanto riportato nelle schede dell'Allegato I al rapporto Ambientale "Schede di valutazione degli Ambiti territoriali estrattivi e delle Cave di recupero", in particolare ai punti "valutazione di sintesi finale" e "interventi compensativi e mitigativi";
 4. gli studi preliminari alla redazione del Progetto d'Ambito dell'ATEa1 e alla sua valutazione ambientale dovranno approfondire in modo dettagliato gli impatti sulla biodiversità e sulle connessioni ecologiche locali; sebbene l'ATE non sia localizzato all'interno di un'area protetta, vista la sua localizzazione, si chiede che venga proposto un intervento di compensazione da realizzarsi extra ambito, su una superficie pari ad almeno il 15% dell'area complessiva dell'Ambito stesso; si raccomanda inoltre di tutelare e rafforzare il sistema di alberature poste nella parte settentrionale e orientale dell'ambito;



Regione Lombardia

5. il Progetto d'Ambito dell'ATEa2, nonché gli studi ambientali propedeutici al progetto e alla sua valutazione, dovranno tenere conto delle peculiarità ambientali dell'area ponendo particolare attenzione alle pressioni, sia dirette che indirette, che potranno essere esercitate nei confronti della ZPS, nelle diverse fasi di intervento; nelle valutazioni è necessario che venga tenuto in debito conto il possibile effetto cumulo con gli impatti generati dalle attività estrattive dell'ATEa1; il recupero dovrà prevedere un rimodellamento morfologico e la rinaturazione lungo tutto il perimetro del bacino, anche facendo uso di tecniche di ingegneria naturalistica; sebbene l'ATE non sia localizzato all'interno di un'area protetta, vista la sua localizzazione, si chiede che venga proposto un intervento di compensazione da realizzarsi extra ambito, su una superficie pari ad almeno il 15% dell'area complessiva dell'Ambito stesso. Lo Studio di Incidenza dovrà tenere conto, nelle sue analisi, anche di tale intervento di compensazione; lo Studio dovrà inoltre approfondire se esista la possibilità di impatto, al momento ragionevolmente esclusa, sugli obiettivi di conservazione dei siti IT20B0008 Paludi di Ostiglia, IT20B0016 Ostiglia e IT3210013 Palude del Busatello;
6. per tutti gli ATE, la cui destinazione finale prevede un uso agricolo del fondo cava, che ricadono nel bacino drenante del Mincio e/o in elementi di primo livello o corridoi della Rete Ecologica Regionale e/o in corridoi e gangli della Rete Verde Provinciale, dovrà essere previsto, salvo giustificati e documentati impedimenti, un uso a prato permanente o altra coltura che non richieda usualmente elevati trattamenti fitosanitari; resta sottointesa la necessità di creare aree agricole di un certo valore naturalistico con l'inserimento di elementi di differenziazione del paesaggio (macchie arboree e arbustate);
7. durante l'accantonamento temporaneo del terreno vegetale, di cui all'Art. 20 della Normativa Tecnica, da riutilizzare nelle fasi di ripristino ambientale si dovranno obbligatoriamente effettuare controlli ed eventualmente interventi affinché non si insedino specie invasive vegetali alloctone, sia che i cumuli siano localizzati all'interno dell'ambito sia all'esterno di questo;
8. le opere necessarie al recupero ambientale, di cui all'Art. 45 della Normativa Tecnica, dovranno essere individuate sulla base delle effettive caratteristiche ecologiche dell'area in cui ciascun ambito si inserisce, delle criticità individuate e quindi dei relativi specifici obiettivi di miglioramento ambientale identificati; le relazioni di cui agli art. 9 e 10 dovranno pertanto rendere conto di tale processo di individuazione;
9. nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale, di cui all'Art. 45 della Normativa Tecnica, dovrà essere utilizzato materiale vegetale autoctono, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria; non potranno invece venire utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le specie vegetali incluse nella "lista nera", in accordo con quanto definito dalla L.R. 10/2008;
10. l'eventuale inserimento di specie animali, di cui all'Art. 45 c. 6 della Normativa Tecnica, potrà avvenire solo a seguito della presentazione di uno studio che dimostri la fattibilità dell'intervento e comunque nel rispetto delle norme vigenti, in particolare quanto previsto, per le specie in allegato IV alla Direttiva 92/43/CEE dal



Regione Lombardia

DPR 8 settembre 1997 n. 357 e per la piccola fauna, la flora e la vegetazione spontanea dalla LR 31 marzo 2008 n. 10;

11. dovrà essere introdotto all'Art.51 della Normativa tecnica l'obbligo di recuperare le aree sottoposte ad attività estrattiva ubicate nel bacino drenante del Mincio con la coltivazione del prato polifita permanente o in alternativa di colture ad agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008, con copertura permanente del suolo, e con costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui;
 12. il monitoraggio e il controllo delle specie invasive alloctone dovrà essere previsto durante tutta la fase di attività di escavazione, durante le ulteriori attività di riqualificazione ambientale e di manutenzione delle stesse (Art. 47, c.6, Art. 54 c. 9);
 13. salvo giustificati e documentati impedimenti, il materiale vegetale per i ripristini dello strato erbaceo, sia nel caso di recupero con finalità naturalistiche (Art. 50 della Normativa Tecnica) sia nel caso di recuperi con finalità agricole (Art. 51 e 55 c. 6 della Normativa Tecnica), dovrà essere costituito da fiorume di origine locale;
 14. qualora la destinazione finale preveda la permanenza di laghi di cava (Art.57 della Normativa Tecnica), la loro conformazione finale dovrà prevedere un perimetro sinuoso; il fondo del lago dovrà essere modellato prevedendo zone a quote diverse; dovrà inoltre essere valutata la necessità e possibilità di realizzare isole artificiali, eventualmente anche di tipo galleggiante;
 15. qualora la destinazione finale dell'ambito estrattivo preveda la coesistenza di aree naturalistiche con aree di altra tipologia, il progetto di riqualificazione ambientale finale dovrà prevedere, nelle zone di contatto tra le aree a destinazione naturalistica e le aree con altra destinazione, opportuni accorgimenti per evitare il disturbo, diretto o indiretto, delle aree a maggiore valenza ambientale;
 16. i progetti d'ambito e i relativi studi ambientali dovranno prestare particolare attenzione all'articolazione spaziale delle diverse aree presenti all'interno degli ambiti stessi: in linea generale dovrà essere individuata un'unica area di servizio di superficie e un'unica area impianti e stoccaggio;
 17. i monitoraggi specifici dei progetti d'ambito dovranno comprendere la verifica dell'efficacia dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state specificatamente realizzate;
 18. le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite nei documenti di Piano; per facilità di lettura è opportuno che, ove possibile, le prescrizioni vengano inserite direttamente nella Normativa Tecnica e/o nelle schede dei singoli Ambiti estrattivi (allegati A, B, C alla Normativa Tecnica);
 19. eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.
- b) Di provvedere alla trasmissione del presente atto Provincia di Mantova ed agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati.
- c) Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del



Regione Lombardia

presente decreto.

- d) Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L., della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

STEFANO ANTONINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge